

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1995

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2008

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sui fatti verificatisi a Reggio Emilia il 7 luglio 1960

ONOREVOLI SENATORI. - Quarantotto anni fa fu scritta una delle pagine tra le più oscure della storia della Repubblica italiana. Il 7 luglio 1960, nel corso di una manifestazione sindacale, cinque operai di Reggio Emilia, furono uccisi dalle Forze dell'ordine: Lauro Farioli operaio di 22 anni, orfano di padre, sposato e padre di un bambino; Ovidio Franchi operaio di 19 anni, il più giovane dei caduti; Emilio Reverberi operaio di 39 anni partigiano nella 144^a Brigata Garibaldi; Marino Serri pastore di 41 anni, partigiano, primo di sei fratelli; Afro Tondelli di 36 anni, operaio, partigiano della 76^a Squadra di azione patriottica (SAP), quinto di otto fratelli. Sono, ancora oggi, ricordati con commozione da tutti i democratici e gli antifascisti italiani e dalla loro città che ha voluto porre cinque «Pietre d'inciampo» nei punti dove caddero a memoria di quel sacrificio.

Nota con il termine di «fatti di Reggio Emilia», la strage fu l'apice di un periodo di alta tensione sociale sviluppatasi in tutta Italia. I fatti scatenati furono la formazione del governo Tambroni, un monocoloro democristiano costituitosi con il determinante appoggio esterno dei fascisti del Msi e del Partito Monarchico, e la decisione di far svolgere a Genova (città «partigiana», già medaglia d'oro della Resistenza) il congresso del partito neofascista. Le reazioni d'indignazione furono estesissime tanto da produrre una grande mobilitazione popolare in tutto il Paese.

Il 7 luglio 1960, la Camera confederale del lavoro di Reggio Emilia proclamava lo sciopero generale provinciale e produceva un volantino dove era contenuto l'invito a partecipare ad una manifestazione da tenersi alle ore 17 nella sala Verdi della città. La de-

cisione di scioperare era stata presa in seguito ai fatti accaduti a Licata, dove nel corso di uno sciopero unitario erano stati uccisi, dalla polizia, due giovani lavoratori e a Roma, dove, nel corso di una manifestazione indetta dal Consiglio federativo della Resistenza, la polizia aveva duramente caricato e percosso i numerosi deputati e senatori presenti.

Nelle prime ore del pomeriggio del 7 luglio cominciarono ad affluire nella Piazza della Libertà moltissime persone. Sappiamo come si concluse tragicamente quella manifestazione di protesta, nata all'insegna dei valori della Costituzione e della Resistenza.

Secondo le imputazioni, formulate all'epoca dalla Procura della Repubblica, una guardia di pubblica sicurezza addetta ad un idrante della polizia, in servizio di ordine pubblico, contrariamente alle mansioni affidategli e agli ordini ricevuti quel giorno, sparò un colpo nei confronti di Afro Tondelli uccidendolo. Il commissario di polizia preposto a dirigere il servizio di ordine pubblico ordinò agli agenti di fare uso delle armi. L'uso indiscriminato delle armi da parte di alcune guardie provocò la morte di Emilio Riverberi, Ovidio Franchi, Lauro Farioli e Marino Serri.

Il procedimento penale che si celebrò, in seguito, presso la Seconda Corte di Assise di Milano, si concluse con l'assoluzione del commissario per non aver commesso i fatti e con l'assoluzione della guardia di pubblica sicurezza per insufficienza di prove.

I morti del 7 luglio 1960 sono costantemente ricordati dalla comunità di Reggio Emilia come caduti in difesa dei diritti di libertà e di democrazia.

Nelle parole e nei comportamenti dei familiari delle vittime non vi è traccia di

odio o di risentimento o di vendetta ma solo da un lato una dolorosa e legittima rivendicazione di giustizia morale riparatoria e dall'altro l'angoscia e la sofferenza che ancora oggi possa ripetersi la tragedia della morte, ad opera della polizia, di giovani che non hanno altra colpa che lo slancio, l'entusiasmo, la volontà, la coscienza di rivendicare, anche con pubblica protesta, diritti e libertà.

Per rispondere alla domanda di giustizia dei familiari delle vittime è necessario, oltre che doveroso, ripercorrere, con una inchiesta parlamentare, i fatti di Reggio Emilia. Ciò non solo per indagare e comprendere le ragioni dell'uso, all'epoca, delle armi da fuoco contro i manifestanti ma per conoscere anche le modalità di organizzazione e di esecuzione della catena di comando delle Forze dell'ordine, per accertare la natura e i meccanismi di traduzione in ordini e comportamenti delle Forze di polizia degli indirizzi politici di governo.

Le stesse Forze dell'ordine hanno interesse a fare luce e chiarezza sulla loro storia per comprendere errori e tragedie da non ripe-

tere, per formare le coscienze dei loro appartenenti al rispetto dei diritti della persona e dei cittadini, onde evitare frustrazione, scoraggiamenti, rifiuto, desiderio di abbandono delle loro migliori energie, ogni qual volta emergano episodi di illegalità e di violenza consumati all'ombra delle loro divise.

In conformità all'articolo 82 della Costituzione, che attribuisce a ciascuna Camera il potere di disporre inchieste di pubblico interesse, come strumento di conoscenza e di valutazione per l'esercizio delle sue funzioni ispettive e di controllo, proponiamo l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Reggio Emilia il 7 luglio 1960.

I fatti da investigare hanno indubbiamente natura di pubblico interesse per il valore sociale della ricostruzione storica e anche perché investono direttamente il rapporto fra i cittadini e il potere; i risultati dell'indagine potranno essere utilmente considerati ai fini del giudizio sullo stato della legislazione sull'ordine pubblico e quindi per la sua eventuale riforma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Reggio Emilia il 7 luglio 1960, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di accertare:

a) quali furono le condizioni di ordine pubblico che determinarono l'uso da parte della polizia delle armi nei confronti dei manifestanti, in particolare come si sviluppò e si manifestò nel Paese e in particolare a Reggio Emilia lo sciopero generale proclamato dal sindacato dei lavoratori della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL); quali corpi di polizia furono fatti affluire nella circostanza a Reggio Emilia; quali ordini le autorità politiche di governo impartirono alle autorità locali, prefetto e questore; come funzionò la catena di comando nella trasmissione di tali ordini; in quali circostanze e con quali ordini si determinò l'uso delle armi da fuoco da parte della polizia contro i manifestanti;

b) se, nella ricostruzione degli eventi fornita dal Governo dell'epoca al Parlamento e alla magistratura vi furono omissioni, reticenze o falsità;

c) se, in particolare, il Governo si avvale, formalmente o di fatto, dell'apposizione del segreto di Stato.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei

deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi, nonché copie di atti e documenti relativi ad ogni altra indagine, anche se coperti dal segreto.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale o bancario.

4. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali fra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e sono a carico dei rispettivi bilanci interni.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

